

XVI legislatura

**A.S. 714:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"**

Giugno 2008  
n. 3



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura

## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Premessa</i> .....	1
<i>Articolo 4-bis (Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)</i> .....	1
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Union europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura d'infrazione n. 2002/4888)</i> .....	4
<i>Articolo 6 (Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482)</i> .....	6
<i>Articolo 8-bis (Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144)</i> .....	7
<i>Articolo 8-duodecies (Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione UE n. 2006/2319)</i> .....	8
<i>Articolo 9 (Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)</i> .....	13
<i>Articolo 10 (Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)</i> .....	14



## ***Premessa***

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto legge n. 59 del 2008, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica, sia pure non redatta secondo il modello "standard" di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2005. La stessa RT è peraltro riferita al testo inizialmente presentato alla Camera dei deputati.

Vengono analizzati i soli articoli rilevanti per quanto di competenza.

## ***Articolo 4-bis***

*(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)*

L'articolo in esame è stato inserito in seguito all'approvazione, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, di un emendamento governativo.

Il comma 1 dell'articolo, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, stabilisce che entro il 31 agosto 2008 vengano individuate, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti vendita

aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica; vengono inoltre definiti i criteri che dovranno essere seguiti.

Il comma 2 riguarda la continuità del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse, stabilendo che dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al precedente comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione-tipo approvata con apposito decreto del Ministero delle finanze del 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'UNIRE del 14 ottobre 2003, n. 107.

Il comma 3, infine, dispone l'abrogazione della disposizione legislativa contenuta nel comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003, in base alla quale sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle concessioni cosiddette "storiche"<sup>1</sup>, anche con riferimento all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi, compresi quelli di natura cautelare.

L'emendamento non è corredato di RT.

**Al riguardo**, si evidenzia che l'emendamento è volto a determinare la riassegnazione, nel rispetto delle regole europee, delle 329 concessioni ippiche attribuite all'UNIRE senza previa gara d'appalto; infatti, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la

---

<sup>1</sup> Si tratta delle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996.

sentenza del 13 settembre 2007, ha stabilito che le licenze non possono essere assegnate senza una gara trasparente e concorrenziale.

La disposizione in oggetto appare suscettibile di determinare contenziosi da parte degli attuali concessionari, i quali – sulla base di notizie apparse sulla stampa specialistica<sup>2</sup> - avrebbero sostenuto che verrebbe leso un proprio diritto, dal momento che le loro concessioni sono state prorogate fino al 2011, attraverso la decisione del 14 ottobre 2003, n. 107, del commissario straordinario designato dall'UNIRE.

Le associazioni di categoria rilevano inoltre che non tutti i diritti di agenzia e *corner* messi a gara in seguito all'approvazione dei recenti provvedimenti in materia di liberalizzazione sono stati effettivamente richiesti e che l'appetibilità delle concessioni storiche non dipende solo dalla loro posizione fisica, ma da una serie di fattori, tra i quali l'esperienza del personale impiegato, che potrebbero venire meno in caso di riassegnazione in seguito all'indizione di apposita gara; potrebbe quindi determinarsi una contrazione del gettito attualmente derivante dalle scommesse ippiche in argomento, nonché la difficoltà nel versare tutte le somme che i concessionari avrebbero dovuto corrispondere, grazie alle dilazioni ottenute<sup>3</sup>, entro il 30 ottobre 2011.

In merito, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

---

<sup>2</sup> Cfr IL SOLE 24ORE del 5 febbraio 2008, *Concessioni ippiche, gara pubblica in vista*.

<sup>3</sup> In base all'articolo 8 del decreto-legge n. 147 del 2003, che intendeva fronteggiare una crisi economica nel settore delle scommesse ippiche.

## *Articolo 5*

*(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura d'infrazione n. 2002/4888)*

Il dispositivo prevede che, ai pubblici dipendenti che abbiano maturato un'esperienza professionale in paesi UE, in attività analoga a quella svolta attualmente, la stessa sia riconosciuta ai fini giuridici ed economici. Ciò detto, anche se tale attività sia stata svolta in un paese UE in periodo antecedente all'adesione all'Unione.

**La RT**, prendendo a riferimento la platea di insegnanti, dirigenti sanitari e docenti universitari che sarebbe potenzialmente interessata dalla misura, perviene alla separata quantificazione dell'onere complessivo per ciascun gruppo, per il triennio 2008/2010, e a decorrere da tale anno.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero preliminarmente meglio specificati i criteri impiegati per individuare il numero dei soggetti interessati dal dispositivo (distintamente, come indicato in RT, per il contingente di insegnanti, dirigenti sanitari del S.S.N. e docenti universitari), per cui l'anzianità maturata nel servizio è ai sensi di legge fattore di regolazione del relativo trattamento economico. Si rileva inoltre che la RT non esplicita in dettaglio il costo unitario adottato per la quantificazione.



Tali elementi sono infatti solo implicitamente desumibili, nel calcolo, avvalendosi dei dati indicati nella parte in argomento della medesima RT (fasce di anzianità retributiva etc.)<sup>4</sup>.

Peraltro, sarebbero altresì opportuni chiarimenti in ordine alla eventuale estensione del beneficio anche a personale cessato dal servizio e già appartenente alle categorie richiamate; ragion per cui ne deriverebbe la necessità di liquidare, nuovamente, sia parte del trattamento economico ricevuto che il trattamento di quiescenza allo stato in godimento<sup>5</sup>.

Nel complesso, sotto il profilo della quantificazione, oltre alle richieste sopra indicate, circa i criteri sottesi alla stima, andrebbe chiarito l'effetto della misura, anche in termini di eventuali riconoscimenti in conto "arretrati" ai soggetti in parola.

Inoltre, per i profili di copertura formale, va segnalato che il dispositivo si connota come riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto per il pubblico dipendente, ragion per cui la determinazione del relativo onere - quantificato "pari a" all'articolo 11 del disegno di legge in esame - imporrebbe di valutare l'opportunità di apporvi una clausola di salvaguardia, idonea a compensare eventuali scostamenti che dovessero risultare rispetto alla quantificazione ivi prevista.

---

<sup>4</sup> In tal senso si rammenta che l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 prevede espressamente che, in relazione alle disposizioni in materia di pubblico impiego, la RT debba contenere esplicitamente l'indicazione del costo unitario annuo delle misure previste, nonché l'indicazione degli eventuali automatismi, diretti e indiretti, e la correlazione con lo stato giuridico e il trattamento economico di dipendenti pubblici omologhi a quelli richiamati dalla norma, onde valutarne gli eventuali effetti correlati.

<sup>5</sup> In proposito, si osserva che il dispositivo sembrerebbe riconoscere il servizio prestato all'estero anche in periodo antecedenti l'adesione del relativo paese all'Unione europea; circostanza, quest'ultima, che renderebbe ben ipotizzabile l'estensione del beneficio anche in favore di operatori del P.I. che risultassero ormai già cessati dal servizio.

## *Articolo 6*

*(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482)*

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 36 del 2003, fissando al 1° ottobre 2008 il termine per il completamento dei lavori di adeguamento per le discariche di rifiuti pericolose e per quelle autorizzate nel periodo fra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003, anche qualora tale termine sia stato precedentemente stabilito in una data successiva.

Il comma 2 elimina la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate" prevista dal decreto legislativo n. 151 del 2005 e relativa al trattamento delle sostanze pericolose contenute in quei prodotti e allo smaltimento dei rifiuti elettrici. La definizione, infatti, limitava indebitamente il campo di applicazione di una direttiva CE, escludendo l'automatica equiparazione ai rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche riconsegnate dal detentore al distributore. Tale scelta del legislatore nazionale aveva determinato l'apertura di una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano da parte della Commissione europea.

**La RT** non considera l'articolo.

**Al riguardo**, premesso che le due disposizioni sono finalizzate ad interrompere procedure d'infrazione europee suscettibili di arrecare nocumento alla finanza pubblica in caso di conclusione positiva del loro *iter*, andrebbe comunque chiarito se la realizzazione delle opere di adeguamento delle discariche entro il prossimo ottobre possa determinare per l'anno in corso oneri finanziari a carico di soggetti pubblici gestori di impianti di discarica.

### ***Articolo 8-bis***

*(Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144)*

Il comma 1 dell'articolo 292-*bis* del codice della navigazione stabilisce il possesso di specifici requisiti professionali (in particolare, conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana in materia di documenti di bordo) per l'assolvimento dell'incarico di comandante o primo ufficiale di coperta in tutti i navigli battenti bandiera italiana, in aggiunta al requisito della cittadinanza in uno degli stati della UE.

Il comma 2 rinvia ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione dell'organismo deputato alla definizione degli specifici programmi di formazione e per la verifica dei requisiti

professionali indispensabili per l'accesso alle funzioni di cui al comma 1.

L'articolo aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati, è sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, si osserva che il dispositivo in esame prevede che, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda solo con un successivo decreto ministeriale all'individuazione di un organismo amministrativo competente allo svolgimento delle verifiche dei requisiti indicati al comma 1.

Ne segue che, sotto il profilo metodologico, in assenza del richiamo ad un analogo organismo, già previsto dalla legislazione vigente, che espleti funzioni analoghe a quelle ivi indicate, ovvero, di un'apposita clausola, idonea comunque a certificare la neutralità finanziaria del meccanismo, la norma prefigura lo svolgimento di un'attività amministrativa "aggiuntiva" da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza la contestuale individuazione delle risorse mediante le quali esso potrà farvi fronte.

### ***Articolo 8-duodecies***

*(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione UE n. 2006/2319)*

Il comma 1 provvede anzitutto alla soppressione dell'articolo 2, comma 82, del decreto legge in rubrica, nella parte in cui dispone che,

in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario delle concessioni autostradali, il Ministro delle infrastrutture assicuri che tutte le clausole convenzionali in vigore siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle coinvolte, ciò non valendo più anche per gli aggiornamenti "periodici" del piano medesimo finanziario e per le revisioni delle convenzioni (lettera *a*).

La seconda modifica (lettera *b*) provvede invece alla sostituzione dell'ultimo periodo del richiamato articolo 2, comma 82, limitandosi a stabilire che la convenzione unica approvata sostituisca ad ogni effetto la sola convenzione originaria, non prevedendosi più la stipula di atti convenzionali aggiuntivi successivi oltre al naturale rinnovo alla scadenza.

Il comma 2 provvede alla approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti con la società ANAS spa da parte delle società concessionarie alla data di entrata in vigore del decreto, fermo restando il rinnovo secondo la procedura prevista ai commi 82, e seguenti, dell'articolo 2 del decreto legge in rubrica.

L'articolo aggiuntivo, approvato nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati, è sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, premesso che le modifiche al comma 1 appaiono conseguenti al dispositivo indicato al comma 2, occorre pertanto soffermarsi su quest'ultimo e formulare alcune riflessioni in merito alla approvazione *ex lege* ivi prevista degli schemi di convenzione tra

ANAS spa e concessionarie per le autostrade che sono al momento in corso di approvazione.

In proposito, premesso che tale novella non appare avere immediati riflessi finanziari di interesse per i profili di copertura, limitandosi a disporre in merito ad un aspetto procedurale, giova segnalare i suoi effetti sulla trasparenza delle condizioni di affidamento delle concessioni autostradali, tenuto conto dei loro aspetti finanziari.

In tal senso la validità immediata disposta al comma 2 delle convenzioni che sono allo stato in corso di esame da parte degli organi tecnici dell'esecutivo - in deroga alla procedura prevista dalla legislazione vigente, che prevede, tra gli altri adempimenti procedurali e controlli da effettuare prima della definitiva approvazione, anche la preventiva trasmissione degli schemi di convenzione alle Camere, per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia ma anche "per le conseguenze di carattere finanziario" - necessiterebbe di un chiarimento in ordine alla possibilità di effetti onerosi per l'erario aggiuntivi a quelli ipotizzabili, al momento non valutabili.

Va infatti rilevato al riguardo come la norma di cui all'articolo 2, comma 83, del decreto legge in parola stabilisce che, all'atto del rinnovo della convenzione quadro alla sua scadenza naturale, le clausole ivi contenute siano in ogni caso adeguate in modo da assicurare, tra gli altri, per il rinnovo delle concessioni "il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente" (lettera c) e "il riconoscimento degli adeguamenti tariffari

dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente" (lettera *d*), in aggiunta ai "canoni per la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari" (lettera *a*).

Tutti gli aspetti sopra indicati chiamano in causa l'amministrazione dell'ANAS Spa titolare della potestà concessoria, la quale, ancorché soggetto formalmente in regime di diritto comune ai fini giuridici, è però da considerare "Amministrazione pubblica" ai fini della contabilità nazionale, utile alla definizione degli enti che concorrono al consolidamento del conto economico della PA<sup>6</sup>.

In proposito, sarebbero pertanto opportune informazioni e dati in merito ai profili finanziari degli schemi di convenzione che conseguono validità immediata per effetto del dispositivo indicato al comma 2, con particolare riferimento ai possibili loro riflessi per l'amministrazione conferente la titolarità delle concessioni (ANAS Spa), che, in definitiva, funge da controparte "erariale" per le società concessionarie di autostrade<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, (Legge Finanziaria 2005).

<sup>7</sup> Va segnalato al riguardo che il recente referto recante la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2006, ha rilevato la presenza di specifici profili di criticità proprio in merito alla possibilità che da tali convenzioni si possa pervenire ad un'effettiva autonomia finanziaria e gestionale del sistema stradale e autostradale e, quindi, all'estromissione della società ANAS Spa dal perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini della contabilità nazionale, rimanendo a carico del bilancio dello Stato gli investimenti nella rete autostradale e una parte degli stessi costi operativi. Sul punto, la Corte rileva che "va considerato che, perché ANAS Spa possa considerarsi non inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni la sua attività dovrebbe essere connotata come market, ciò che essa realizzerebbe – a termini del Regolamento CE-3605/93 del Consiglio UE del 22 novembre 1993 allegato al Trattato UE,

In particolare, sarebbero utili a tal fine:

- a)* il numero degli schemi di convenzioni già sottoscritte con ANAS dalle società concessionarie autostradali e non ancora entrate in vigore secondo la procedura vigente, le quali acquistano validità ed efficacia immediata per effetto della norma;
- b)* per ciascuno schema di convenzione citato, i dati inerenti i profili riconducibili, in particolare, alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 83, del decreto legge n. 262/2006, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di servizio e i costi a carico del concessionario, il piano degli investimenti a carico del concessionario e gli introiti tariffari concordati;
- c)* gli ulteriori elementi utili a valutare i rischi e le condizioni che gravano comunque a carico del concedente (ANAS Spa) per effetto della convalida delle concessioni, e da cui potrebbero derivare ulteriori oneri a suo carico attualmente non previsti.

---

con il quale è stato approvato il Sistema Europeo dei conti economici integrati (SEC 95), applicato da ISTAT ai fini del calcolo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni italiane – ove i ricavi di mercato superassero il 50% dei costi di produzione". Essendo l'ammontare dei ricavi complessivi inferiore a tale importo, "resta perciò ferma la natura pubblica di ANAS Spa, determinata anche dal fatto di essere soggetta al "controllo" - nel senso di influenza dominante - della pubblica amministrazione in quanto detentrica della totalità delle azioni e del conseguente potere di determinarne le strategie e sceglierne gli amministratori, e soprattutto che una parte consistente dei costi operativi e l'intera spesa d'investimento fanno carico al bilancio dello Stato". Del resto, come puntualmente rilevato dalla Corte, la recente giurisprudenza italiana è unanime nell'attribuire ad un ente, anche in forma societaria, la natura pubblica nel caso in cui utilizzi prevalentemente risorse pubbliche (Cass.civ.,s.u., 22 dicembre 2003 n. 19667; C.Conti, I, 3 novembre 2005 n. 356; CdS, VI, 23 gennaio 2006 n. 182; id., IV, 31 gennaio 2006 n. 308). CORTE DEI CONTI, Sezione Enti, referto al Parlamento contenente la "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A., per l'esercizio finanziario 2006", Delibera n. 22/2008, pagina 89-90.



## *Articolo 9*

*(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà  
sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)*

L'articolo dispone il trasferimento in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa del complesso architettonico della Chiesa russa ortodossa di Bari, previo trasferimento dello stesso dal Comune di Bari allo Stato.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che in vista della operazione in esame è stato concluso in data 29 aprile 2008 un atto di permuta tra il Comune di Bari e lo Stato, in virtù del quale è stata trasferita al Comune la proprietà della caserma Rossani di Bari ed attribuiti allo Stato la Chiesa russa ortodossa di Bari nonché il palazzo sede della Prefettura.

Pertanto, appare innanzitutto necessario che sia assicurata l'equivalenza del valore patrimoniale dei cespiti permutati. Inoltre, sempre con riferimento alla permuta, andrebbero chiariti i suoi riflessi sui saldi di finanza pubblica ed il patrimonio pubblico. Infatti, la caserma Rossani è inserita nell'elenco dei beni non più in uso del Ministero della difesa e consegnati all'Agenzia del demanio per la loro valorizzazione nell'ambito di un programma al quale l'allegato degli effetti finanziari relativo alla legge finanziaria per il 2007<sup>8</sup> ascriveva effetti positivi su tutti i saldi di finanza pubblica.

---

<sup>8</sup> Le disposizioni in questione sono contenute nell'articolo 1, commi da 262 a 263.

## *Articolo 10*

*(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)*

Il dispositivo prevede che la struttura di missione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di contenzioso comunitario, nonché le altre strutture di missione ivi operanti, decadano, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

**La RT** non esamina la disposizione.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, occorre segnalare che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999 recante disposizioni in materia di autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce che, per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del consiglio può istituire, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, tuttavia, non può comunque essere superiore a quella del Governo che le ha istituite.

Sebbene neutrale rispetto alle previsioni complessive per il 2008, i cui importi sono presumibilmente calibrati sull'ipotesi che il Governo duri per l'intero anno, si rileva che il dispositivo in questione produce l'effetto di assicurare, nell'ipotesi di caduta dell'esecutivo, il funzionamento della struttura di missione per un periodo più lungo rispetto al limite già previsto dalla legislazione vigente.

Tale circostanza, sotto il profilo contabile, determina pertanto il venir meno di economie di spesa che si sarebbero altrimenti verificate.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>